

COMUNE DI FIUMEDINISI

COMUNE DI FIUMEDINISI (ME) CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

29 LUG 2024

Prot. n° 6890

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 17 DEL 29/07/2024

OGGETTO: Parere sulla Sezione 3 del PIAO: di cui alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto <<ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEMPLIFICATO 2024-2026 - ART. 6. D.L. N. 80/2021 (ENTE CON MENO DI 50 DIPENDENTI)>>.

Il sottoscritto rag. Carmelo Pagliuca, quale Revisore unico dei conti del Comune di Fiumedinisi, procede ad esaminare la proposta di deliberazione di cui in oggetto, presentata dal sindaco, con relativi allegati, ricevuti a mezzo mail;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, (c.d. Legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.Lgs n. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che con l'inserimento del comma 557-quater alla Legge n. 296/2006 dispone che: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ovvero del triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che: "... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali del fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli

ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (omissis);

- il Decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha stabilito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni con riferimento al personale a tempo indeterminato;
- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione", attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, come da Decreto 30/06/2022, n. 132, che il P.T.F.P. troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata "Piano triennale dei fabbisogni di personale"; - il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO:

- che l'Ente rientra nella fascia demografica B, da 1.000-1.999 abitanti, con un valore soglia da rispettare ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 pari al 28,60%;
- che alla data attuale non sono emerse situazioni di personale in esubero, come dichiarato dai Responsabili di Area nel documento allegato alla proposta di Delibera Comunale;

RILEVATO:

- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. è pari a € 943.609,00 (media triennio 2011/2013);
- che dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa, sulla base dei dati forniti dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, si rileva un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,30%, rilevati ai sensi della normativa vigente;
- che sulla base della normativa vigente, il Comune di Fiumedinisi, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,30%, si colloca al di sotto del valore di prima soglia della tabella 1 (28,60%), ossia nella fascia dei comuni virtuosi e che pertanto può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella del Decreto 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del Decreto, come previsto dall'art. 5 del Decreto stesso.
- Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- che lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del Decreto - Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari ad € 97.173,54;
- che per l'anno 2024 è previsto il rispetto di un ulteriore valore percentuale soglia riportato dalla Tabella 2 del DPCM, come da nota RGS prot. 12454 del 15/01/2021, pari al 35% e corrispondente ad un possibile incremento di € 236.794,34 rispetto alla spesa di personale dell'anno 2018;



- che l'ente dispone di facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 per € 191.252,52, che tuttavia non risultano essere maggiori o più favorevoli rispetto all'incremento previsto applicando la percentuale della Tabella 2;
- che il valore soglia per la spesa di personale per l'anno 2024 è, tutto ciò considerato, pari a € € 85.247,99.

VISTO

- che, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, l'Ente ritiene di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale e del primario obiettivo di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

VERIFICATO

- che la spesa di personale previsionale si mantiene al di sotto della spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- che viene rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- che l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente al programma di assunzioni per il triennio 2024/2026, come previsto nella presente Delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della vigente normativa;
- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 e l'ultimo Rendiconto approvato 2023 rispettano gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;
- che con la presente deliberazione ha effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Tutto ciò premesso il Revisore

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, e ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le Informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

- Il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

ESPRIME

parere favorevole sulla Sezione 3 del PIAO: di cui alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto <<ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEMPLIFICATO 2024-2026 - ART. 6. D.L. N. 80/2021 (ENTE CON MENO DI 50 DIPENDENTI)>>

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e equilibri di bilancio, ai dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. comma 2, del D.L. n. 34/2019, con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 del Comune di Fiumedinisi a seguito dell'assunzione prevista dal Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, di cui alla proposta esaminata.

La seduta si è conclusa alle ore 17,54

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria